Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anon 75° **ROMA - Sabato, 17 novembre 1934 - ANNO XIII** **Numero 270**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31 50
All estero (Paesi dell Unione postale) . . .	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri de. titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte: non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ vegg ansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 16 ottobre 1934, n. **1816.**
Disposizioni integrative dell'ordinamento universitario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare norme integrative dell'ordinamento universitario;

Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto col Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per la marina, e col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'anno accademico e l'anno finanziario, per gli Istituti d'istruzione superiore, hanno inizio il 29 ottobre e hanno termine il 28 ottobre dell'anno successivo.

Art. 2.

Con le modalità di cui all'art. 5 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore può essere disposta l'aggregazione di Istituti superiori agrari alle Università.

Art. 3.

Presso la Facoltà di lettere e filosofia della Regia università di Roma è istituito un Lettorato di lingua neo-greca. La relativa retribuzione, in ragione di L. 7520 annue, farà carico al bilancio dello Stato.

Art. 4.

Gli articoli 126 e 219 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, sono rettificati come segue:
Nel penultimo comma dell'art. 126 in luogo di « art. 63 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 » deve leggersi: « art. 66 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 ».
Il secondo comma dell'art. 219 è soppresso.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 5.

Tutti gli atti che, nel periodo dal 1° novembre 1932 al 31 dicembre 1933, le Università di Bologna e di Milano abbiano compiuto per conto delle rispettive Falcoltà di medicina veterinaria si intendono compiuti in nome e per conto degli Istituti superiori di medicina veterinaria delle sedi rispettive.

Art. 6.

La disposizione di cui all'art. 305 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore è prorogata sino a tutto l'anno accademico 1935-36.

Art. 7.

Le modalità dei concorsi di cui all'art. 321 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore saranno stabilite con ordinanza Ministeriale.

Art. 8.

Le disposizioni di cui all'art. 3 della legge 23 maggio 1932, n. 622, in forza delle quali gli ufficiali e gli ex ufficiali della Regia marina che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 7, ultimo comma, del R. decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1590, possono essere iscritti al primo anno del triennio di applicazione presso un Istituto superiore d'ingegneria, sono prorogate a tutto l'anno 1933-34.

Art. 9.

Le modificazioni agli statuti delle Università e degli Istituti superiori, che siano approvate entro il 31 dicembre 1934, avranno effetto dall'anno accademico 1934-35.

Art. 10.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 ottobre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1934 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 353, foglio 80. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 11 ottobre 1934, n. 1817.
Approvazione della convenzione modificativa di quelle vigenti con la Società anonima di navigazione marittima « Adria ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la convenzione stipulata in Roma il 6 luglio 1926 con la Società anonima di navigazione marittima « Adria » sedente in Fiume, per la concessione a questa dell'esercizio delle linee di navigazione Periplo Italico, Adriatico-Sicilia-Tirreno ed Adriatico-Nord Europa per la durata di anni 10 a cominciare dal 1° gennaio 1926, verso il contributo annuo di esercizio di L. 6.900.000 riducibile di anno in anno del 4 per cento di tale ammontare salvo compensazione per effetto di un eventuale maggiore sviluppo dei servizi;
Vista la convenzione 16 marzo 1927, con la quale la durata della predetta convenzione 6 luglio 1926 fu portata ad anni undici;
Vista la convenzione 9 gennaio 1930, con la quale il contributo annuo di esercizio stabilito in L. 6.900.000 dalla suaccennata convenzione 6 luglio 1926 fu elevato a L. 10.150.000 a datare dal 1° luglio 1929, ferma restando la riduzione di anno in anno del 4 per cento di tale ammontare salvo compensazione per effetto di un eventuale maggiore sviluppo dei servizi;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di nuovi provvedimenti per assicurare, nell'interesse della economia nazionale, la continuità dei servizi suddetti migliorando la struttura delle linee ed il materiale adibitovi, e per provvedere al-

tresì al riordinamento del Fondo pensioni del personale della Società;

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per i lavori pubblici e per le corporazioni;

Abbamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata l'allegata convenzione stipulata il 28 settembre 1934-XII con la Società anonima di navigazione marittima « Adria », sedente in Fiume, e che modifica quelle del 6 luglio 1926, del 16 marzo 1927 e del 9 gennaio 1930 per la esecuzione delle linee di navigazione Periplo Italico, Adriatico-Sicilia-Tirreno e Adriatico-Nord Europa.

Art. 2.

Per l'esecuzione della convenzione di cui all'articolo precedente è autorizzata, in aumento alla spesa prevista dalla tabella annessa al R. decreto-legge 13 dicembre 1928, n. 3103, la spesa di L. 5.075.000 per l'esercizio 1936-37, di L. 10.150.000 per ciascuno degli esercizi dal 1937-38 al 1945-46 e di lire 5.075.000 per l'esercizio 1946-47.

Art. 3.

A decorrere dal 1° gennaio 1934, la gestione del Fondo pensioni dell'« Adria », Società anonima di navigazione marittima, per coloro che vi sono inscritti a tale data, è assunta dalla Cassa nazionale fascista per la previdenza della gente di mare, sulla base dello statuto che governa il Fondo stesso.

Il Ministro per le comunicazioni, sentito quello per le corporazioni e la Cassa nazionale fascista per la previdenza della gente di mare, stabilirà le norme per la regolazione dei rapporti tra la predetta Cassa e la Società « Adria ».

È pure in facoltà del Ministro per le comunicazioni, sentito quello per le corporazioni, di rivedere e, occorrendo, modificare lo statuto del Fondo pensioni dell'« Adria » esclusa peraltro qualsiasi maggiorazione del trattamento di quiescenza degli inscritti al Fondo stesso o di quelli già pensionati.

Art. 4.

Con la stessa decorrenza indicata al primo comma dell'articolo precedente, il Ministero delle comunicazioni tratterrà mensilmente sul contributo di esercizio spettante alla Società « Adria » ai sensi della convenzione allegata al presente decreto e verserà alla Cassa nazionale fascista della previdenza della gente di mare, perchè siano devolute al Fondo pensioni di cui all'art. 3 le somme indicate nell'art. 6 della convenzione suddetta.

Art. 5.

La Cassa nazionale fascista per la previdenza della gente di mare riscuoterà, a decorrere dal 1° gennaio 1934, i contributi dovuti sia dalla Società concessionaria sia dai soci attivi inscritti al Fondo, a termine dello statuto del Fondo stesso, e la Società, oltre che dei propri risponderà anche di quelli degli inscritti, ai quali opererà trattenute sulle retribuzioni nella misura degli oneri gravanti gli inscritti medesimi.

Art. 6.

La Cassa nazionale fascista per la previdenza della gente di mare rilascerà a quelli che già godono di un trattamento di quiescenza e a quelli che lo conseguiranno prima del 1946, un certificato provvisorio per il pagamento da parte della Cassa stessa di un assegno corrispondente alla somma mensile riconosciuta dal Fondo pensioni, salvi sempre i provvedimenti di cui al terzo comma dell'art. 3.

Tali certificati saranno nel 1946 sostituiti con certificati definitivi di pensione.

Ove, però, prima di tale data, dovesse per qualsiasi ragione essere sospeso, diminuito o annullato il contributo di esercizio da parte dello Stato alla Società « Adria », in guisa da pregiudicare il versamento delle somme dovute dalla Società alla Cassa in conformità dell'art. 6 dell'annessa convenzione, anche le corresponsioni gravanti la Cassa per conto del Fondo pensioni in forza dei certificati provvisori di cui al primo comma del presente articolo, potranno essere sospesi, diminuiti o annullati, senza che, per altro, rimangano pregiudicate le ragioni degli interessati verso chi di diritto.

Art. 7.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro per le comunicazioni è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 ottobre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — PUPPINI — DI CROLLALANZA — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *novembre* 1934 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 353, *foglio* 63. — MANCINI.

Convenzione modificativa di quelle stipulate il 6 luglio 1926, il 16 marzo 1927 e il 9 gennaio 1930 con la Società anonima di navigazione marittima « Adria » per l'esercizio delle linee di navigazione del Periplo Italico, Adriatico-Sicilia-Tirreno ed Adriatico-Nord Europa.

PREMESSO

che con convenzione in data 6 luglio 1926, approvata con decreto interministeriale 26 luglio 1926 registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 1926, la Società anonima di navigazione marittima « Adria », sedente in Fiume, assunse l'esercizio delle linee di navigazione del Periplo Italico, Adriatico-Sicilia-Tirreno e Adriatico-Nord Europa per la durata di anni dieci a cominciare dal 1° gennaio 1926 verso il contributo annuo di esercizio di L. 6.900.000 riducibile di anno in anno del quattro per cento di tale ammontare salvo compensazione per effetto di un eventuale maggior sviluppo dei servizi:

che con successiva convenzione in data 16 marzo 1927, approvata con decreto interministeriale 19 detto mese regi

strato alla Corte dei conti il 21 stesso mese, la durata della predetta convenzione fu portata ad anni undici;

che con altra convenzione in data 9 gennaio 1930, approvata con R. decreto-legge 28 febbraio 1930-VIII, il contributo annuo di esercizio stabilito in L. 6.900.000 dalla citata convenzione 6 luglio 1926 fu elevato dal 1° luglio 1929 a L. 10.150.000, riducibile sempre di anno in anno del quattro per cento di questo nuovo ammontare salvo compensazione per effetto di un eventuale maggior sviluppo dei servizi;

la Società « Adria » avendo ora esposto al Ministero delle comunicazioni come l'esercizio dei servizi marittimi affidatile con la convenzione 6 luglio 1926 le divenga sempre più insostenibile, sia per la persistente depressione dei traffici, sia per i gravi oneri derivantile dai mutui contratti per la costruzione delle sei navi prescritta dalla convenzione predetta, sia per la necessità di provvedere ad una sistemazione del Fondo pensioni interessante una parte del personale già addetto o attualmente al servizio della Società stessa;

ed il Ministero delle comunicazioni avendo riconosciuto la necessità di opportuni provvedimenti intesi a riordinare il suddetto Fondo pensioni e a rendere meno oneroso l'esercizio sociale e ad assicurare la continuità di servizi eminentemente utili alla economia nazionale;

fra

il tenente generale di porto ispettore cav. di gr. cr. Giulio Ingianni, direttore generale della Marina mercantile, agente in nome e per conto del Ministero delle comunicazioni,

il sig. comm. cap. Guido Premuda fu Battista Antonio, direttore generale della Società anonima di navigazione marittima « Adria », sedente in Fiume, in nome e per conto della Società stessa, in virtù di regolare mandato,

è stato concordato e stipulato quanto segue:

Art. 1.

L'art. 1 della convenzione 6 luglio 1926 è sostituito con effetto dal 1° gennaio 1931, dal seguente:

La Società anonima di navigazione marittima « Adria », sedente in Fiume, si obbliga di eseguire le linee di navigazione qui appresso indicate:

1. — Periplo Italico: Fiume-Venezia-Ancona-Bari-Catania-Malta-Messina-Palermo-Napoli-Livorno-Genova-Imperia-Marsiglia-Barcellona-Tarragona-Valencia-Marsiglia-Imperia-Genova-Livorno-Napoli-Palermo-Messina-Malta-Catania-Bari-Fiume-Trieste-Fiume; periodicità: settimanale; velocità oraria normale di esercizio: miglia 10;

2. — Linea Adriatico - Sicilia - Tirreno: Fiume-Venezia-Ancona-Barletta-Molfetta-Bari-Brindisi-Gallipoli-Taranto-Crotone-Catanzaro Mar.-Reggio Calabria-Messina-Catania-Siracusa-Licata-Porto Empedocle-Sciacca-Mazara del Vallo-Marsala-Trapani-Castellammare del Golfo-Palermo-Termini Imerese-Savona-Genova-Livorno-Civitavecchia-Napoli-Messina-Reggio Calabria-Termini Imerese-Palermo-Castellammare del Golfo-Trapani-Marsala-Mazara del Vallo-Sciacca-Porto Empedocle-Licata-Siracusa-Catania-Riposto-Catanzaro Mar.-Crotone-Taranto-Gallipoli-Brindisi-Molfetta-Venezia-Trieste-Pola-Fiume; periodicità: ogni due settimane; velocità oraria normale di esercizio: miglia 9;

3. — Linea Adriatico-Nord Europa: Fiume-Trieste ed un altro porto italiano - Londra, o Rouen, o Anversa, o Rotterdam, o Amburgo e ritorno; ventiquattro viaggi all'anno; velocità oraria normale di esercizio: miglia 9;

4. — Linea Tirreno-Nord Europa: Genova - Napoli ed un altro porto italiano - Londra, o Rouen, o Anversa, o Rotterdam, o Amburgo e ritorno; ventiquattro viaggi all'anno; velocità oraria normale di esercizio: miglia 9.

Per esigenze di traffico la Società avrà facoltà:

di disporre che i viaggi iniziati sulla linea 3 effettuino il loro ritorno nel Tirreno terminando a Genova dopo aver approdato a Napoli e ad un altro porto italiano; e che i viaggi iniziati sulla linea 4 effettuino il loro ritorno nell'Adriatico terminando a Fiume dopo aver approdato a Trieste e ad un altro porto italiano;

di eseguire sulla linea 3 o sulla linea 4 un numero di viaggi in un anno minore di ventiquattro, a condizione che ne siano eseguiti in più sull'altra linea, per modo che in un anno siano eseguiti sulle due linee complessivamente non meno di quarantotto viaggi;

di toccare in ciascuna delle quattro linee di cui al presente articolo altri porti oltre quelli indicati;

di omettere quegli scali della linea 2 per i quali non sianvi da imbarcare o da sbarcare, nè passeggeri nè merci.

Il Ministro per le comunicazioni avrà facoltà di prescrivere, sempre quando lo ritenga opportuno, e tenuto conto delle caratteristiche delle navi addette alle linee sopraindicate, che il servizio delle linee 3 e 4 sia effettuato con velocità oraria superiore a miglia 9.

Art. 2.

La Società si obbliga di costruire entro il termine di cui al primo comma dell'art. 4, per un tonnellaggio complessivo non inferiore a dodicimila (12.000) tonnellate di stazza lorda, navi della velocità oraria di esercizio di 13 miglia, i cui piani dovranno essere presentati all'approvazione del Ministero delle comunicazioni. Le navi stesse dovranno esser classificate con marca « Stella » nel Registro italiano navale ed aeronautico.

Inoltre, ferme restando le disposizioni di carattere generale contenute nell'art. 3 della convenzione 6 luglio 1926, la Società si obbliga di eliminare dal servizio non oltre il termine di validità dell'attuale classificazione nel Registro italiano navale ed aeronautico le navi « Alfieri », « Carducci », « Cimarosa », « Manzoni » e « Tasso » ed a sostituirle, in rapporto alle esigenze del servizio, o con le navi di nuova costruzione di cui al precedente comma, o con altre navi che per età, tipo, idoneità al trasporto di frutta o merci deperibili, stazza lorda e velocità siano rispondenti, a giudizio insindacabile del Ministro per le comunicazioni, alle necessità del traffico delle singole linee.

Art. 3.

L'art. 14 della convenzione 6 luglio 1926 e l'art. 1 della convenzione 9 gennaio 1930 sono sostituiti dal seguente:

« In corrispettivo degli obblighi risultanti dalla presente convenzione il Ministero delle comunicazioni corrisponderà alla Società il contributo annuo di esercizio di lire diecimilionicentocinquantamila (L. 10.150.000).

« Il contributo verrà corrisposto a rate mensili posticipate ed in misura non superiore ai diciannove ventesimi; il pagamento del saldo avrà luogo dopo ultimato il controllo sulla esecuzione dei viaggi.

« La Società dovrà inviare al Ministero tutti quei documenti che le saranno richiesti, sia per la liquidazione delle rate mensili di contributo statale, sia per la liquidazione a saldo del contributo stesso ».

Art. 4.

Salvo quanto è detto all'art. 1, la presente convenzione ha effetto dal 1° gennaio 1933 e durata fino al 31 dicembre 1946.
Trascorso tale termine, senza che sia intervenuta disdetta dall'una o dall'altra parte sei mesi prima della scadenza, la convenzione si intenderà prorogata di un altro anno e così di seguito, salvo disdetta come sopra sei mesi prima della fine dell'anno.

Art. 5.

Sulle somme che il Ministero delle comunicazioni dovrà corrispondere alla Società in rimborso della ritenuta effettuata per l'anno 1933 in applicazione dell'art. 14 della convenzione 6 luglio 1926, il Ministero riterrà e verserà alla Cassa nazionale fascista per la previdenza della gente di mare la somma di L. 525.000 per contributi e interessi già dovuti o che saranno dovuti dalla Società alla Cassa invalidi della marina mercantile — ora Cassa nazionale fascista predetta — fino al 30 giugno 1934, salvo conguaglio tra la Cassa stessa e la Società.

Art. 6.

A decorrere dal 1° gennaio 1934 il Ministero delle comunicazioni riterrà sul contributo annuo di esercizio di cui all'art. 3 della presente convenzione e verserà alla Cassa nazionale fascista per la previdenza della gente di mare, le seguenti somme, da devolversi al Fondo pensioni della Società:

L. 500.000 per gli anni dal 1934 al 1936 compreso
» 700.000 » » » » 1937 » 1941 »
» 1.931.000 » » » » 1942 » 1946 »

Il versamento alla Cassa sarà effettuato mensilmente in ragione di un dodicesimo delle somme per ciascun anno sopra indicate.

Art. 7.

La Società ha facoltà di presentare, per l'approvazione del Ministro per le comunicazioni, proposte per la revisione del regolamento organico in vigore per il personale di stato maggiore navigante e per il personale amministrativo, nonchè proposte di norme contrattuali speciali per i componenti dei predetti personali che abbiano qualità di dirigenti.

Art. 8.

Tutte le clausole e condizioni stabilite dalla convenzione 6 luglio 1926 e seguenti si intendono applicabili alla presente convenzione, in quanto non siano da questa modificate.

Fatta a Roma, in tre originali, addì ventotto settembre millenovecentotrentaquattro-XII.

Per il Ministero delle comunicazioni:
Il direttore generale della Marina mercantile:
GIULIO INGIANNI.

Per la Società di navigazione « Adria »:
GUIDO PREMUDA.

Visto, *Il Ministro per le comunicazioni*:
PUPPINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 19 ottobre 1934, n. 1818.

Approvazione dell'Accordo fra l'Italia e la Turchia, stipulato mediante scambio di note ad Ankara il 29 settembre 1934, a modifica di voci comprese nella Lista 4 annessa agli Accordi commerciali italo-turchi del 4 aprile stesso anno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione nel Regno all'Accordo stipulato mediante scambio di note in Ankara il 29 settembre 1934 a modifica di voci della Lista 4 annessa agli Accordi commerciali italo-turchi del 4 aprile 1934;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri e per le corporazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per l'agricoltura e foreste;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo fra l'Italia e la Turchia stipulato mediante scambio di note ad Ankara il 29 settembre 1934, a modifica di voci comprese nella Lista 4 annessa agli Accordi commerciali italo-turchi del 4 aprile stesso anno.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge, ha effetto dal 30 settembre 1934.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 19 ottobre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *novembre* 1934 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 353, *foglio* 68. — MANCINI.

Le Chargé d'affaires de l'Ambassade Royale d'Italie en Ankara
au Ministre des affaires étrangères A. I. de la République Turque.

N. 1516. Angora, le 29 septembre 1934.

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de Vous faire connaître que le Gouvernement Royal d'Italie est d'accord avec le Gouvernement de la République turque sur ce qui suit:

A) La liste 4 annexée à la Convention Commerciale signée le 4 avril 1934 devra recevoir les modifications suivantes:

1. — Les articles ci-dessous seront admis à la compensation privée sans limitation de quantité comme pour les autres denrées figurant sur la même liste.

74 Légumes secs . . . . illimité
115 Tabacs . . . . »
181 Coton . . . . »
805 Peaux, etc. . . . . »
918 Avoine . . . . »

2. — La contrevaleur des articles mentionnés dans l'alinéa précédent et expédiés en Italie jusqu'à la date d'aujourd-hui au dessous des contingents fixés dans la liste 4 de la Convention Commerciale sera versée dans les comptes du clearing général conformément à l'article 1 de la note annexée à cette liste 4. Cet alinéa est supprimé à partir de la date d'aujourd'hui.

3. — L'opium pourra faire l'objet d'une compensation privée jusqu'à concurrence de 1.500.000 de lires italiennes.

4. — Les mineraix exportés pourront également faire l'objet d'une compensation privée jusqu'à concurrence de la moitié de leur valeur, étant entendu que l'autre moitié sera versée aux comptes du clearing général.

5. — Quant à la position tarifaire italienne ex 604, les troncs de noyer seront soumis aux conditions suivantes:
Les quantités ayant quitté les ports turcs à destination d'Italie antérieurement à la présente note, seront soumises aux dispositions de la compensation privée. La contrevaleur des exportations faites après la date de la signature de la présente note sera versée aux comptes du clearing général.

B) Les marchandises italiennes ci-dessous indiquées ne peuvent servir de base à la compensation privée résultant de l'importation en Italie des marchandises turques, dont l'importation est rendue illimitée avec la présente note:
75 *c*); 106 *a*), *b*), *c*); 107 *b*); 276 *c*); 377 *c*); 381 *b*); 414 *a*); 469; 532.

C) Quant aux marchandises italiennes comprises dans les numéros 377 *b*) et 381 *c*), *d*), elles ne peuvent servir de base à la compensation privée contre les marchandises turques, dont l'importation en Italie est rendue illimitée par la présente note, que dans les limites ci-dessous fixées:

377 *b*) . . . . 50.000 Kg.
381 *c*), *d*) . . . . 400.000 »

D) Toutefois, les dispositions des alinéas *B* et *C* concernant les marchandises turques citées au numéro 1 de la présente note n'entreront en vigueur qu'à partir de l'épuisement des contingentements fixés dans la liste 4 de la Convention Commerciale du 4 avril 1934.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute considération.

F.to G. di Giura

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
Suvich.

Le Ministre des affaires étrangères A. I. de la République Turque au Chargé d'affaires de l'Ambassade Royale d'Italie en Ankara.

Ankara le 29 septembre 1934.

Monsieur le Chargé d'Affaires,

J'ai l'honneur de vous faire connaître que le Gouvernement de la République turque est d'accord avec le Gouvernement Royal d'Italie sur ce qui suit:

A) La liste 4 annexée à la Convention Commerciale signée le 4 avril 1934 devra recevoir les modifications suivantes:

1. — Les articles ci-dessous seront admis à la compensation privée sans limitation de quantité comme pour les autres denrées figurant sur la même liste.

74 Légumes secs . . . . illimité
115 Tabacs . . . . »
181 Coton . . . . »
805 Peaux, etc. . . . . »
918 Avoine . . . . »

2. — La contrevaleur des articles mentionnés dans l'alinéa précédent et expédiés en Italie jusqu'à la date d'aujourd-hui au dessous des contingents fixés dans la liste 4 de la Convention Commerciale sera versée dans les comptes du clearing général conformément à l'article 1 de la note annexée à cette liste 4. Cet alinéa est supprimé à partir de la date d'aujourd'hui.

3. — L'opium pourra faire l'objet d'une compensation privée jusqu'à concurrence de 1.500.000 de lires italiennes.

4. — Les mineraix exportés pourront également faire l'objet d'une compensation privée jusqu'à concurrence de la moitié de leur valeur, étant entendu que l'autre moitié sera versée aux comptes du clearing général.

5. — Quant à la position tarifaire italienne ex 604, les troncs de noyer seront soumis aux conditions suivantes:
Les quantités ayant quitté les ports turcs à destination d'Italie antérieurement à la présente note, seront soumises aux dispositions de la compensation privée. La contrevaleur des exportations faites après la date de la signature de la présente note sera versée aux comptes du clearing général.

B) Les marchandises italiennes ci-dessous indiquées ne peuvent servir de base à la compensation privée résultant de l'importation en Italie des marchandises turques, dont l'importation est rendue illimitée avec la présente note:
75 *c*); 106 *a*), *b*), *c*); 107 *b*); 276 *c*); 377 *c*); 381 *b*); 414 *a*); 469; 532.

C) Quant aux marchandises italiennes comprises dans les numéros 377 *b*) et 381 *c*), *d*), elles ne peuvent servir de base à la compensation privée contre les marchandises turques, dont l'importation en Italie est rendue illimitée par la présente note, que dans les limites ci-dessous fixées:
377 *b*) . . . . 50.000 Kg.
381 *c*), *d*) . . . . 400.000 »

D) Toutefois, les dispositions des alinéas *B* et *C* concernant les marchandises turques citées au numéro 1 de la présente note n'entreront en vigueur qu'à partir de l'épuisement des contingentements fixés dans la liste 4 de la Convention Commerciale du 4 avril 1934.

Veuillez agréer, Monsieur le Chargé d'Affaires, les assurances de ma considération très distinguée.

Numan

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
Suvich.

REGIO DECRETO 8 novembre 1934, n. **1819**.
Varianti alle norme sul reclutamento degli ufficiali di stato maggiore.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 14 novembre 1929, n. 2048, contenente norme per il reclutamento degli ufficiali di stato maggiore del Regio esercito;
Visto il R. decreto 20 novembre 1933, n. 1609, che stabilisce il nuovo ordinamento del Comando del Corpo di stato maggiore;
Visto il R. decreto 12 febbraio 1934, n. 310, che reca varianti al suddetto R. decreto 14 novembre 1929, n. 2048;
Considerata la necessità di determinare la composizione della Commissione consultiva per l'ammissione ed il richiamo di ufficiali nel Corpo di stato maggiore, nonchè per il trasferimento di ufficiali di stato maggiore nell'Arma di provenienza, in caso di vacanza nella carica di Capo di stato maggiore dell'esercito o di legittima assenza od impedimento del Capo di stato maggiore stesso;
Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al 1° e 2° comma dell'art. 1 del R. decreto 14 novembre 1929, n. 2048, sono sostituiti i seguenti:
« L'ammissione ed il richiamo di ufficiali nel Corpo di stato maggiore, nonchè il trasferimento di ufficiali di stato maggiore nelle Armi di provenienza, anche senza promozioni, sono proposti al Ministro per la guerra dal Capo di stato maggiore dell'esercito, comandante del Corpo di stato maggiore, o, in caso di vacanza nella detta carica o di legittima assenza o impedimento del Capo di stato maggiore, dal Sottocapo di stato maggiore dell'esercito, in seguito al parere di apposita Commissione.
« Detta Commissione è costituita dal Capo di stato maggiore dell'esercito, dal Sotto capo di stato maggiore dell'esercito e dai due generali addetti al Comando del Corpo di stato maggiore.
« In caso di vacanza in una delle dette cariche o di legittima assenza o impedimento di uno dei membri, la Commissione è legalmente costituita quando siano presenti almeno tre componenti.
« La Commissione è presieduta dal Capo di stato maggiore dell'esercito, o, in mancanza di esso, dal Sottocapo di stato maggiore.
« Qualora l'ufficiale preso in esame riporti parità di voti, il parere della Commissione sarà quello determinato dal voto del presidente ».

Art. 2.

L'art. 2 del R. decreto 14 novembre 1929, n. 2048, è sostituito dal seguente:
« Al Ministro per la guerra spettano le decisioni, definitive ed inappellabili, sui trasferimenti degli ufficiali nel Corpo di stato maggiore o nell'Arma di provenienza proposti dal Capo di stato maggiore dell'esercito o, nei casi previsti dall'articolo precedente, dal Sottocapo di stato maggiore dell'esercito ».

Art. 3.

Il Regio decreto 12 febbraio 1934, n. 310, è abrogato.
Il presente decreto entra in vigore dal 15 ottobre 1934.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Mogadiscio, addì 8 novembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *novembre* 1934 *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 353, *foglio* 82. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1934.
Divieto di importazione per talune merci.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER GLI AFFARI ESTERI,
PER LE CORPORAZIONI
E PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495, sui divieti di importazione e di esportazione di carattere economico;
Visto il R. decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1574, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 387;

Determina:

Art. 1.

Alle merci indicate nella tabella *A* « Merci di vietata importazione » annessa al R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495, sono aggiunte le seguenti:

Numero della tariffa doganale	
216	Filati di pura lana mohair
217	Filati di lana altri

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 10 novembre 1934 Anno XIII

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
SUVICH.

p. *Il Ministro per le corporazioni*:
ASQUINI.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ACERBO.

(10155)

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1934.

Determinazione della misura del premio da corrispondere alla seta tratta venduta durante il mese di settembre 1934.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 8 marzo 1934, n. 337, concernente la istituzione di un premio alla seta tratta prodotta con bozzoli italiani;

Visto il decreto Ministeriale 6 aprile 1934, registrato alla Corte dei conti il 9 aprile stesso anno, reg. n. 3, Corporazioni, foglio 354, contenente le modalità e le condizioni per la concessione del premio di cui al R. decreto-legge 8 marzo 1934, n. 337;

Visto il decreto Ministeriale 7 maggio 1934, registrato alla Corte dei conti l'8 stesso mese, reg. n. 3, Corporazioni, foglio n. 23, con il quale sono state determinate le tabelle di classificazione della seta tratta da ammettersi al premio istituito con il precitato R. decreto-legge 8 marzo 1934, n. 337;

Decreta:

Articolo unico.

I premi da assegnare ai produttori di seta tratta, per le partite vendute nel mese di settembre 1934, sono fissati per le singole categorie classificate ai sensi del decreto Ministeriale 7 maggio 1934 nelle premesse citato nella misura seguente:

a) per le sete classificate secondo il sistema del seriplano:

1ª categoria . . . L. 12 — per chilogrammo
2ª » . . . » 11,50 » »
3ª » . . . » 11 — » »

b) per le sete classificate secondo il sistema degli « Usi internazionali »:

1ª categoria . . . L. 11 — per chilogrammo
2ª » . . . » 10,50 » »
3ª » . . . » 10 — » »

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 ottobre 1934 - Anno XII

Il Ministro per le corporazioni: MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze: JUNG.

(10154)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELL'INTERNO

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, ha presentato alla Presidenza del Senato del Regno in data 10 novembre 1934-XIII, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1637 - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 ottobre 1934, n. 245 - concernente la ricostituzione del comune di Abbasanta in provincia di Cagliari.

(10158)

MINISTERO DELLE FINANZE

S. E. il Ministro per le finanze in data 14 novembre 1934-XIII, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge relativo alla conversione in legge del R. decreto-legge 20 settembre 1934-XII, n. 1599, per la determinazione dell'ordine di ruolo degli archivisti delle imposte dirette promossi a tale grado dopo il 30 giugno 1926.

(10159)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 50.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1392 — Data: 20 giugno 1930 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione: Alderigi Barbieri di Giovanni per conto di altri — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 20, consolidato 5 per cento, con decorrenza 1° gennaio 1930.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 77 — Data: 7 febbraio 1933 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Caltanissetta — Intestazione: Altavino Rocco fu Rosario — Titoli del debito pubblico: nominativi 2 — Rendita: L. 410, consolidato 5 per cento, con decorrenza 1° gennaio 1933

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 307 — Data: 7 aprile 1934 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Imperia — Intestazione: Accatino Emilia vedova Vacchino e Vacchino Aristide fu Carlo — Titoli del debito pubblico: nominativi 3 — Rendita: L. 830, consolidato 5 per cento, con decorrenza 1° luglio 1932.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 651 — Data: 20 aprile 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bari — Intestazione: Sireno Giuseppe fu Michele per conto Ospedale Terlizzi — Titoli del debito pubblico: nominativi 2 — Rendita: L. 10, consolidato 5 per cento, con decorrenza 1° gennaio 1928

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 650 — Data: 20 aprile 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bari — Intestata come la precedente — Titoli del debito pubblico: al portatore 1 — Rendita: L. 5 consolidato 5 per cento, con decorrenza 1° gennaio 1928

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 617 — Data: 9 aprile 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bari — Intestata come la precedente — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 3,50, consolidato 3,50 per cento (1902) con decorrenza 1° gennaio 1927

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore

Roma, 20 ottobre 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA

(9947)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*.

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.